

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE SOTTO-GRADONATE DELLO STADIO DEI MARMI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.

R.A.186/23/PA

CIG: A00D987330

CUP: J84J22000930001

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3 IDENTIFICAZIONE	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO	11
2.1 Documenti di gara.....	11
2.2 Chiarimenti.....	12
2.3 Comunicazioni.....	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED SUDDIVISIONE IN LOTTI	14
3.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO	16
3.2 TERMINE ESECUZIONE LAVORI.....	18
3.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	18
3.4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	19
3.5 REVISIONE DEI PREZZI	19
3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	19
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	20
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	22
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	24
6.1 Requisiti di idoneità	24
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-PROFESSIONALE	24
6.3 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	26
6.4 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI Consorzi di cooperative, CONSORZI di imprese artigiane, Consorzi stabili.....	27
7. AVVALIMENTO	28
8. SUBAPPALTO	28
9. GARANZIA PROVVISORIA	30
10. SOPRALLUOGO	34
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	35
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	36
12.1 Regole per la presentazione dell'OFFERTA	37
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	41
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	46

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186- BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	46
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	47
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	47
15. OFFERTA ECONOMICA.....	49
16. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE.....	52
17. MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	53
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	54
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	54
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	55
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	56
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	56
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	65
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	66
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	66
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	67
29. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	67
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	68

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE SOTTOGRADONATE DELLO STADIO DEI MARMI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA.

PREMESSE

Sport e salute S.p.A. (di seguito anche “Stazione appaltante”), con decisione a contrarre n. 139 del 5 ottobre 2023 ha deliberato di affidare l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali (C.A.M) di cui al D.M del 23 giugno 2022 n.256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Alla presente procedura si applica il D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche “Codice”), salvo nelle parti in cui è ancora applicabile il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 225 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 58¹ del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche “Piattaforma” o “Portale fornitori”) accessibile all’indirizzo <https://fornitori.sportesalute.eu>, e gestito dalla società BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company (di seguito anche “Gestore del sistema”) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44² del richiamato D.lgs. 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltante, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

¹ Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

² Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

La gara viene espletata mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (di seguito anche “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 12 (“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”).

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno del Portale fornitori nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (di seguito anche “Istruzioni operative”) allegate al presente Disciplinare.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 1, del Codice e artt. 44, 52, 58³ del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., secondo quanto meglio specificato al successivo paragrafo 18 (“Criterio di aggiudicazione”).

Trattandosi di strutture e manufatti sottoposti alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., il presente appalto è disciplinato dal Titolo III della Parte VII del Libro II (articoli 132 e 133) e dall’Allegato II.18 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Codice la durata massima del procedimento è pari a cinque mesi, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall’articolo 17, comma 3, del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma [codice NUTS ITI43].

CIG (Codice Identificativo Gara): A00D987330

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): J84J22000930001.

CPV 45454100-5 Lavori di restauro

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Codice, il Responsabile di Procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’Ing. Manuela Vellani della Direzione Spazio Sport – Ingegneria e Direzione tecnica.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche solo “RPA”) è l’Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione “Procurement”.

Il Direttore dei lavori verrà nominato prima della stipula del contratto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005

³ Applicabili ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

(Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nelle sezioni dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale" (sottoscritto in fase di richiesta di iscrizione al Portale fornitori) e "Istruzioni operative", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale fornitori o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale” (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e “Istruzioni operative”, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere la dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:
<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori⁴;

⁴ Per file di dimensioni pari o superiori a 25 MB il sistema restituisce un risultato negativo.

- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs.82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione al Portale fornitori seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In fase di registrazione l'utente deve indicare una UserID. A seguito della registrazione verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'utente una password che deve essere modificata al primo accesso per ragioni di sicurezza.

UserID e password rappresentano le chiavi di accesso a mezzo delle quali l'operatore economico verrà identificato all'interno del sistema.

Il processo di abilitazione si intenderà concluso a seguito dell'attivazione da parte del Servizio Assistenza Fornitori delle chiavi di accesso.

La richiesta di abilitazione deve concludersi entro il termine indicato nel documento "Scadenze".

Oltre tale data l'attivazione delle chiavi di accesso non può essere garantita.

Qualora entro 24 h dal completamento della procedura, non si riceva l'e-mail di conferma avvenuta attivazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori ai recapiti di seguito indicati.

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti di seguito indicati) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate:

- contattando telefonicamente il Servizio Assistenza Fornitori, al numero indicato nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori;

ovvero, in alternativa:

- utilizzando il web form "Richiedi assistenza on line", presente nella sezione "Assistenza Fornitori" in Home Page del Portale fornitori.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;
- Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) /GEIE costituendo/Aggregazione di retisti;
- l'impresa assimilata alla mandataria, in caso di Consorzio ordinario costituendo;
- il Consorzio stesso, in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito,

l'unico soggetto abilitato ad utilizzare la Piattaforma e ad operare, per la procedura di gara, attraverso la medesima e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Scadenze;
 - DGUE "Documento di gara unico europeo";
 - Allegato A "Domanda di partecipazione";
 - Allegato B "Dichiarazione relativa ai familiari conviventi";
 - Allegato C "Modulo offerta economica"
 - Allegato D "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo";
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs.50/2016 s.m.i., conforme all'art. 41, comma 8 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo della documentazione elencata nel documento "001.PFI.SM.001.PE.00.EE.001- *Elenco elaborati*".
- 5) Schema di contratto;

Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Codice, la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori;
- all'interno dell'area "Allegati" della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Messaggistica della RDO on line) previo completamento della procedura di abilitazione al Portale fornitori e successiva attivazione delle chiavi di accesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’ art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte:

- all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito istituzione della Stazione appaltante (www.sportesalute.eu), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all’interno dell’area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente le aree sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti oltre il termine ultimo indicato per la presentazione degli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque con modalità diverse da quelle sopra descritte.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell’area “Messaggistica” della RDO on line. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line una segnalazione di avviso.

Per le finalità di cui all'art.90 del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ("domicilio digitale speciale").

L'operatore economico, con l'accesso alla RDO on line, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio di cui al successivo paragrafo 20 ("Valutazione delle offerte"),

avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO ED SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, ubicato nel Parco del Foro Italico di Roma, sulla base del progetto esecutivo, di cui all'articolo 41, comma 8, e all'allegato I.7 del Codice, posto a base di gara.

Trattasi di strutture e manufatti tutelati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs.42/2004, per il quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma ha rilasciato nulla osta.

I lavori, come descritti nel capitolato speciale d'appalto, sono inseriti nell'ambito del più ampio piano strategico per il recupero e la valorizzazione del Parco del Foro Italico e consistono nel restauro e riqualificazione dello Stadio dei Marmi.

Il progetto esecutivo è stato validato dall'Ing. Manuela Vellani, in data 26 giugno 2023, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs.50/2016 s.m.i., conforme all'art.42, comma 4, del Codice, all'esito del rapporto conclusivo di verifica emesso in pari data dalla Conteco Check S.r.l. (Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, senza compromettere l'efficacia complessiva dei lavori da realizzare su bene tutelato e senza generare inefficienze connesse all'aggravio di costi e all'allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori. In tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha, comunque, tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati

L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura è pari ad € 7.989.242,26 (settemilioninovecentoottanovemiladuecentoquarantadue/26 euro), IVA esclusa, così suddiviso:

- a. € 7.941.890,34, per lavori a corpo, soggetti a ribasso;
- b. € 47.351,92, per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), non soggetti a ribasso, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi € 2.869.613,09, pari al 36,13% dell'importo dei lavori, IVA esclusa, calcolati sulla base dei prezziari vigenti.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice, è applicabile al presente appalto:

- il **costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Roma - Dicembre 2022** approvato con Decreto Direttoriale del 5 aprile 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini).
- il **costo medio orario per i dipendenti delle imprese dell'Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – giugno 2022**, approvato con Decreto Direttoriale del 23 agosto 2022 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CCNL per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 15 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

Sono compresi nell'esecuzione dell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al Codice, il contratto sarà stipulato con corrispettivo "a corpo".

L'importo del contratto, fatta salva la clausola di revisione dei prezzi, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito in sede progettuale alla quantità o qualità delle opere.

I lavori oggetto d'intervento sono finanziati a valere sulle risorse di cui al contributo riconosciuto dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto i), del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, in favore di Sport e Salute, per l'attuazione del Piano strategico comprensivo degli interventi di recupero e valorizzazione del Parco del Foro italoico, nell'ambito del 150° Anniversario di Roma Capitale, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, e trasferito in forza della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934.

3.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, comma 4 e dell'articolo 133 del Codice, nonché delle previsioni di cui all'Allegato II.12 e all'Allegato II.18, al Codice, i lavori - anche ai fini del rilascio del certificato di esecuzione - sono classificati come di seguito specificato:

n	Lavorazioni	Cat. SOA Allegato II.12	Importo Tot. Categoria	Classifica	% sul totale appalto	Prevalente Scorporabile	Subappaltabile/non subappaltabile
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	€ 4.086.153,82	V	51,15%	Prevalente	a qualificazione obbligatoria, Subappaltabile fino al 49% del relativo importo
2	Impianti tecnologici	OG11	€ 1.432.640,62	III-bis	17,93 %	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%
3	Edifici Civili e Industriali	OG1	€ 1.356.033,39	III-bis	16,97 %	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%
4	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	OG10	€ 1.114.414,43	III-bis	13,95 %	Scorporabile	a qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 100%
TOTALE IMPORTO LAVORI, OLTRE IVA			7.989.242,26		100,00%		

L'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria generale OG2 con le lavorazioni appartenenti alle categorie OG11 - OG1- OG10 è motivato dalla natura stessa dell'intervento e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive, una stretta interconnessione tra gli interventi di restauro e le necessarie opere di adeguamento edile ed impiantistico del bene sottoposto a tutela.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la

medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si specifica che, in conformità a quanto previsto dalla sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2, il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa.

A pena di esclusione, in riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria soprammenzionate, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, o in possesso di un'iscrizione insufficiente, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e dell'articolo 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, dovrà:

- i.* dichiarare espressamente la propria intenzione di voler subappaltare, in tutto o in parte, la relativa categoria ad impresa qualificata (*c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"*), ferma restando la qualificazione nella categoria prevalente OG2 nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima, anche l'importo di ciascuna delle categorie scorporabili per le quali non è in possesso dei requisiti.

In tal caso, la mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto *c.d. "necessario"* che, in tale circostanza diviene sostitutivo del requisito di qualificazione mancante, non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

- ii.* in alternativa, resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di costituire un R.T.I con mandante qualificata in tali categorie e per classifiche adeguate, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate dettate dall'Allegato II.12 al Codice.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice, le prestazioni relative agli impianti oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi del D.M.37/2008, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste, in quanto l'esecutore dovrà rilasciare la certificazione degli impianti prevista dal DM 37/2008.

Con riferimento alla categoria OG2, si precisa che la direzione tecnica dell'operatore economico incaricato degli interventi dovrà essere affidata a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, con almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali (articolo 11, comma 3, lettera "a" dell'Allegato II.18 al Codice).

3.2 TERMINE ESECUZIONE LAVORI

Il tempo utile, stabilito per l'ultimazione di tutti i lavori previsti per il presente appalto è fissato, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma, in 212 (duecentododici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato II.14 del Codice. Tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate, comunque, entro e non oltre il 31 maggio 2024.

Il certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 12, comma 5, lettera "g" dell'Allegato II.14 al Codice potrà, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Si specifica che ai sensi dell'art.126, comma 1, del Codice, il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del termine di ultimazione lavori, determina l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale nella misura stabilita dal Capitolato speciale di appalto e dallo Schema di contratto, in questa sede da intendersi integralmente riportati.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine finale, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo.

Trattandosi di lavori finanziati da convenzione pubblica, e tenuto conto che il mancato avvio dei lavori nei tempi programmati e/o l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma arrecherebbe un ingente danno economico alla Stazione Appaltante, che potrebbe determinare finanche la perdita del finanziamento stesso, il Fornitore si impegna a garantire il tempestivo avvio delle attività e la rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.

3.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 57 del Codice deve rispettare i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 23 giugno 2022 "*Criteria Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" ed in ogni caso, nell'eseguire i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella

documentazione tecnica del progetto esecutivo, ed in particolare a quanto riportato a riguardo sia nel Capitolato Speciale d'Appalto sia nell'elaborato progettuale "PFI.SM.001.PE.00.CA.001 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi".

3.4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Tutti gli interventi di cui all'oggetto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto), pertanto, si è proceduto all'elaborazione di specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, secondo i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo, a proprie spese, di presentare prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D.Lgs.81/08 e s.m.i.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 (cinque) per cento, dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.60 del Codice, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione, in relazione alle prestazioni.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dal Committente - a mezzo PEC (entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici di cui sopra) e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In questo caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni, è pari a € 9.587.090,71 (euro novemilicinquacentoottantasettemilannovanta/71), al netto di Iva e/o altri oneri di legge, come indicato nella seguente Tabella:

Importo dell'appalto	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ex art. 120 c. 9	valore globale stimato dell'appalto ex art. 14 c.4
€ 7.989.242,26	€ 1.597.848,45	€ 9.587.090,71

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli art. 65, comma 2, del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se partecipano in proprio oppure per quali consorziati concorrono.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del Consorzio medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**c.d. Rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**c.d. Rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo

comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice, ovvero ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. b) della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), i requisiti di ordine generale, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (***c.d. self cleaning***) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti speciali di partecipazione accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

a) a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice e dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate ai lavori da assumere indicati alla tabella di cui all'art 3.1 del presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "*Tabella A - Categorie di Opere Generali e Specializzate*" del medesimo Allegato.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA).

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell'ammissione alla presente gara, una classifica almeno pari alla III e che, pertanto, intendano assumere i lavori oggetto del presente appalto in misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno

produrre, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di qualità aziendale di cui all'art.4 dell'Allegato II.12 del Codice, in corso di validità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da Accredia o da altro Ente di accreditamento autorizzato da uno stato membro della Comunità Europea ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008.

La certificazione SOA e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art.16, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice.

L'operatore economico concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

L'operatore economico concorrente, la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sarà ammesso qualora dimostri di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica di mantenimento dei requisiti, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente, in tal caso, dovrà allegare alla documentazione di gara, copia del contratto di verifica, stipulato con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'allegato II.12 al Codice.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, il concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito, prima della scadenza di detto termine, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche

dell'art 2 e della Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale/attestazione SOA

Ai sensi dell'art.68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente** i requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65 c. 2 lett. d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice, art. 30, e quindi:

- per i **raggruppamenti temporanei** di cui all'art.65, comma 2, lett. e) del Codice, i **consorzi ordinari** di cui all'art. 65 c. 2 lett. f) e i soggetti che hanno stipulato il contratto di **GEIE** di cui all'articolo 65 c. 2 lett. h), ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, all'interno della Domanda di partecipazione, la mandataria e le mandanti, specificando le categorie di lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le quote di esecuzione indicate per le singole componenti, a pena di esclusione del concorrente, devono essere coperte dalla qualificazione posseduta dalla rispettiva singola componente.

La mancanza o l'insufficienza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese raggruppate o consorziate in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento o consorzio, a prescindere dall'entità dello scostamento e anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio, nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (*Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6/2019*).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice dimostrano il possesso dei requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto **6.1**, dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale/attestazione SOA

Tenuto conto della peculiare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, ai sensi dell'art.133 nonché dell'art.9, comma 4, dell'Allegato II.18 al Codice, e in aderenza all'orientamento dell'ANAC (Delibere nn.1239/2017, 710/2019, 822/2019 e 798/2020) e alle sentenze Consiglio

di Stato, sez. V, n. 403 del 16 gennaio 2019, e sez. V, n.1615 del 7 marzo 2022), con specifico riferimento alla presente procedura e a tutte le lavorazioni inerenti le categorie oggetto dell'appalto in questione, trova applicazione il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. "divieto di cumulo alla rinfusa". Quindi, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (SOA) devono essere posseduti anche dalle consorziate eventualmente designate in gara per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, a pena di esclusione, qualora uno dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, in possesso dei requisiti ivi prescritti, intenda indicare una consorziata esecutrice, a prescindere dalla qualificazione del Consorzio e/o di altre consorziate, la stessa consorziata designata per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la qualificazione con classifica adeguata ai lavori che esegue.

7. AVVALIMENTO

Come specificato in premesse, trattandosi di ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs.42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in applicazione di quanto disposto dall'articolo 132, comma 2, del Codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

L'operatore economico concorrente indica, all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, rendendo la dichiarazione di subappalto di cui al DGUE (Parte II^A, Sezione D). In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Pertanto, le lavorazioni della categoria prevalente OG2 possono essere subappaltate fino al 49,00% del suo importo, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG1- OG10 - OG11 possono essere subappaltate al 100% ad operatori qualificati.

Fatti salvi i limiti di cui sopra, il concorrente dovrà necessariamente subappaltare ad operatore in possesso di idonea qualificazione le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili OG1 - OG10 - OG11 a qualificazione obbligatoria (c.d. *subappalto "qualificante" o "necessario"*) per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione (o possedute solo parzialmente), specificandole, **a pena di esclusione**, puntualmente nel DGUE, fermo il possesso della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo di ciascuna delle categorie non possedute.

Si precisa, inoltre, che, nel caso si faccia ricorso al c.d. "subappalto necessario", non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda fare ricorso in caso di aggiudicazione, né, quindi, la produzione del DGUE da parte di questi ultimi.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, la dichiarazione di subappalto potrà essere resa dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa con una delle seguenti modalità:

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) della sola impresa capogruppo mentre le imprese mandanti potranno limitarsi, nell'apposita sezione del DGUE (parte II lettera D) a rinviare alla dichiarazione resa dall'impresa capogruppo, confermandola ("si conferma la dichiarazione di subappalto resa dall'impresa mandataria");

in alternativa

- dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, fermo restando che tutte le dichiarazioni devono avere il medesimo contenuto.

In luogo della compilazione del DGUE, ai fini del subappalto, potrà essere presentata dichiarazione integrativa del DGUE indicante le parti delle prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 6 del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, si dispone che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dei lavori ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Affidatario,

dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Affidatario, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si precisa che i pagamenti verranno corrisposti ai subappaltatori secondo quanto stabilito dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nel contratto di subappalto dovrà essere indicato chi fatturerà le suddette prestazioni. Resta inteso che anche l'eventuale subappaltatore sarà obbligato poi a fornire gli estremi per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, cui si rinvia.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari ad € 191.741,81 (Euro centonovantunomilasettecentoquarantuno/81).

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso il conto intestato a Sport e salute S.p.A. presso Banca Nazionale del Lavoro, Ag.6309 - IBAN IT79K010050330900000009000, indicando come causale: "*Garanzia provvisoria per gara RA186/23/PA – Lavori sotto-gradonate Stadio Marmi*"

Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra, dovrà caricare a sistema una copia in formato elettronico del versamento effettuato, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di

garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- c) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata da uno dei seguenti documenti attestanti i poteri di firma del fideiussore:

- a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal fideiussore, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa è possibile produrre la copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005;
- b) autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 c. 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega nella "Documentazione Amministrativa" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

In caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 7 del Codice; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del medesimo Codice, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

10. SOPRALLUOGO

In ragione della tipologia e della complessità dei lavori da eseguire, relativi a bene sottoposto alla tutela del D.Lgs.42/2004, l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di effettuare il sopralluogo, a pena di esclusione.

Si precisa che la presa visione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla gara, in quanto indispensabile per acquisire adeguata conoscenza del sito di intervento e degli elementi informativi necessari per formulare l'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo, costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il referente indicato nel documento "Scadenze", non oltre il termine fissato.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Durante ciascun sopralluogo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto – cine - riproduzione (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente provvedimento inerente la riservatezza e le modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.

In particolare, durante il sopralluogo non sarà fornito alcun chiarimento relativo né alla procedura, né alla documentazione di gara. Le uniche modalità consentite per la richiesta di chiarimenti sono, infatti, quelle disciplinate nel presente disciplinare.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Al termine di ciascun sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante timbrerà e firmerà la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Una copia della Dichiarazione sarà trattenuta dall'incaricato della Stazione Appaltante.

La Dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nel sistema unitamente agli altri documenti amministrativi elencati nel successivo paragrafo 14.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo, se richiesto dal personale della Stazione Appaltante al momento della visita, dovranno essere dotati di Dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché seguire tutte le indicazioni previste da legge per l'accesso ai luoghi pubblici.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> o successiva delibera.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente dovrà caricare nella RdO on line, copia della ricevuta di pagamento.

Ai fini dell'ammissione alla gara, la stazione appaltante accerterà il pagamento del contributo anche mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante assegna un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, per adempiere al pagamento. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Si fa presente che:

- nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché come Consorzio ordinario costituito, il versamento dovrà essere effettuato a cura del Consorzio;
- nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo, il versamento dovrà essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario;

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta, e la successiva documentazione, devono essere sottoscritte, laddove espressamente richiesto, con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105 del Codice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" ("termine fissato per la presentazione delle offerte"), a pena di irricevibilità, secondo le modalità di seguito descritte.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista (almeno 3 ore prima) onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 ("La piattaforma telematica di negoziazione").

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 25 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente e per consentire al sistema di effettuare la verifica della validità delle firme digitali apposte sui documenti.

La Piattaforma non consente il caricamento di files con i seguenti formati: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg .

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 ("Piattaforma telematica") e nelle Istruzioni operative di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta economica

Per partecipare alla procedura di gara sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
 - 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 14 ("Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- D. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line, inserire la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 15 ("Offerta economica") e ribadire a video la propria offerta;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art 58⁵, comma 5, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ciascun concorrente riceve notifica (all'indirizzo PEC comunicato in sede di registrazione) del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni allegate al presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma agli indirizzi indicati al precedente paragrafo 2.1 ("Documenti di gara").

Gli allegati al presente disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

⁵ Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Resta fermo che la rettifica va chiesta in busta chiusa telematica, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art.25 del presente disciplinare.
- non è sanabile la mancata indicazione dell'intenzione di procedere al subappalto c.d. "necessario" o "qualificante" nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della relativa qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al precedente articolo 3 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28.03.2023 n. 3180).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta economica.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri di firma del fideiussore;
- 5) **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice]** Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 6) certificato (Allegato D) rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente.

Si precisa che:

- i R.T.I e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I o del consorzio ordinario;

- i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5 (“Documentazione ulteriore per i soggetti associati”);
- 10) copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa l’eventuale documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l’avvenuta richiesta di verifica triennale.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all’Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all’art.94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest’ultima.

Ai sensi dell’art. 94, comma 7, e 95, comma 3, del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicazione non si applica – nelle ipotesi in cui:

- i reati sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, devono essere forniti nell'Allegato A i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara. Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi (C.A.M) di cui al D.M del 23 giugno 2022 n.256;
 4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art.16-quater del decreto legge 76/20;
 5. ai sensi dell'art. 102 del Codice, di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 25, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
 6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.sportesalute.eu e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codice, modello e Piano della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto;
 7. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia], l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 8. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia], il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 9. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 ("Trattamento dei dati personali").
 10. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta nonché di aver giudicato i lavori stessi realizzabili.
 - c) della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei Lavori in appalto;
11. dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione;
 12. dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di contratto, ivi inclusi gli elaborati tecnici, di accettarne integralmente il contenuto senza condizione o riserva alcuna e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
 13. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e di averne verificato gli elaborati progettuali, ritenendolo completo e coerente con le finalità dell'appalto, tenendo comunque presente che, trattandosi di appalto a corpo l'operatore economico, nella valutazione dell'offerta, dovrà fare proprie stime tecnico ed economiche, sulla base dei contenuti degli elaborati progettuali, indipendentemente dal contenuto del computo metrico estimativo dato in visione e di ritenere tale progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 14. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia;

La domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che

riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda e le relative dichiarazioni sono firmate da un procuratore munito della relativa procura, il concorrente allega la copia conforme all'originale della procura attestante i poteri conferiti. Oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è possibile inserire nella piattaforma la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso in cui i poteri ad agire siano da esercitarsi a firma congiunta da parte di due o più soggetti, la "Domanda di partecipazione" dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte di tutti i soggetti sopra richiamati.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in **ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito/constituendo nonché Consorzio ordinario, dalla mandataria;

- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio;
- nel caso di Aggregazione di rete, dall'organo comune/mandataria.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, in quanto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà, quindi, essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186- BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs.14/2019.

Inoltre, il concorrente dovrà produrre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Non applicabile

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'allegato A "Domanda di partecipazione" le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a sistema la documentazione richiesta di seguito indicata. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione contenente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie di lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dal mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i..

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione contenente, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarle, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarle

Per i Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice:

- copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente del Consorzio, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle;

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le Aggregazione di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:

- in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle .
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
- copia del contratto di rete.
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio/GEIE devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo/Consorzio/GEIE al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione economica, nella Piattaforma, all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO on line:

- 1) L'offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato C "*Modulo offerta economica*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare, e firmata secondo le modalità di seguito indicate, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:
 - a) ribasso unico % offerto, fino alla terza cifra decimale, valevole sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, pari ad € 7.941.890,34, sulla maggiorazione del 25,00% per spese generali, uso attrezzi ed utili dell'impresa per l'esecuzione di eventuali opere in economia, e sui nuovi prezzi, al netto di Iva nonché dei costi per la sicurezza dovuti da PSC.

I valori che presentano un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra indicato verranno troncati alla terza cifra decimale.

A seguito dell'inserimento del ribasso unico % sul modulo di offerta, verrà calcolato automaticamente l'importo offerto derivante dall'applicazione del ribasso di cui al precedente punto all'importo complessivo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.

Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.

- b)** la stima in relazione al presente appalto degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale;
- c)** la stima dei costi della manodopera in relazione al presente appalto, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale e il CCNL applicato.

Ai sensi dell'art.41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al precedente articolo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che i costi di cui alle precedenti lettere b) e c) non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

In ciascuna operazione di calcolo all'interno del Modulo offerta economica verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente sulla Piattaforma nella apposita sezione il ribasso percentuale offerto ed indicato nel modulo di offerta economica.

Si precisa che il mancato inserimento di tale indicazione non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modulo di Offerta Economica.

In caso di discordanza tra il valore indicato in Piattaforma e quello risultante dal Modulo di offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo di offerta economica.

Il ribasso offerto si intende formulato dal Concorrente, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun ulteriore costo aggiuntivo (comprese le spese di trasferta) potrà, pertanto, essere richiesto alla Stazione Appaltante in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

Con la firma dell'offerta il concorrente ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57, comma 1, e 102 comma 1, lett. b) e c), del Codice si impegna:

- a) a garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara;
 - b) ovvero, in alternativa, ad indicare il o i differenti contratti collettivi applicati;
 - b.1) in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
 - b.2) a garantire ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche previste dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante all'articolo 3 del presente Disciplinare;
 - b.3) a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - d) a descrivere le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra indicati.
- 2)** Il concorrente potrà allegare la documentazione relativa ai giustificativi di cui all'art. 110 del Codice, presentando ogni documentazione che ritenga utile ed idonea a supporto. La scomposizione del valore dell'offerta deve essere effettuata tenendo conto delle principali voci di costo che ne hanno determinato il calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del lavoro, gli oneri della sicurezza aziendali, il costo delle soluzioni tecniche adottate, il costo delle principali forniture, i costi fissi, gli oneri di legge, l'utile, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti e per eseguire i lavori.

Il mancato inserimento di tale documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

La Stazione Appaltante, nel caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione.

Il Modulo C “Offerta economica” e tutti i documenti costituenti l’Offerta Economica sono sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- nel caso di GEIE costituito, dal GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, nonché Consorzio ordinario costituito, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

16. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 14 (“Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”), 15 (“Offerta economica”), è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

17. MODIFICHE ALLA PROCEDURA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, al minor prezzo offerto, determinato mediante ribasso unico percentuale applicato all'importo dei lavori posto a base di gara.

La Stazione Appaltante, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, procederà ai sensi del successivo paragrafo 22.

Per l'appalto in oggetto, sopra soglia comunitaria, non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Saranno escluse le offerte incomplete, parziali e/o condizionate; non saranno prese in considerazione le offerte consegnate oltre i termini fissati.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche,

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto sopra, stante l'utilizzo da parte di Sport e Salute di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa, in modalità riservata, senza la presenza degli operatori.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, e pertanto, procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al

congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta durante la quale si procederà all'apertura delle offerte economiche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato offerta nei termini previsti dal bando di gara.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, la valutazione delle offerte sarà effettuata da un seggio di gara composto da n. 3 (tre) membri, scelti secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 del predetto articolo.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche e successivamente alla formulazione della graduatoria

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più concorrenti si procederà a richiedere alla stesse un miglioramento dell'offerta economica da presentare entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata utilizzando la Piattaforma secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la messaggistica della RDO on line.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19 ("Svolgimento operazioni di gara") i ribassi percentuali offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, il Seggio di gara chiude la seduta, dando comunicazione al RPA, che procede alla verifica dell'anomalia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RPA i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o risultate anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RPA provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13 (“Soccorso istruttorio”), se necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Società trasparente” ai sensi del combinato disposto dell’art. 225, comma 2, del Codice, e dell’art.29, comma 1, del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e contestualmente alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, saranno considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così individuata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Se le offerte valide fossero inferiori a cinque, non si procederà ad individuare la soglia di anomalia, aggiudicando la gara al concorrente che ha presentato il ribasso più alto, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica detta offerta che, in base a diversi elementi, ivi inclusi i costi della sicurezza e della manodopera, appaia anormalmente bassa.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

Il RPA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RPA ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo proposti. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RPA richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RPA, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RPA esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte in fase di verifica di congruità dell'offerta, saranno considerate parte integrante dell'offerta.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPA formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del Codice.

Il RPA procede, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art.110, comma 5, lettera d) del Codice, ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice.

Il RPA procede, altresì, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l'equivalenza delle tutele normative ed economiche, ai sensi dell'articolo 11 comma 4, del Codice, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, nonché l'impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui alla circolare dell'ispettorato del lavoro n. 2 del 28/07/2020, lettere b) e c).

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al paragrafo 25 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5, del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per i requisiti generali, di idoneità, e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la verifica avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225, comma 2, del Codice e 81⁶ del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/1999 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Se non già prodotto nel FVOE, entro **5 giorni solari e continuativi** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, l'operatore economico risultato miglior offerente è tenuto a trasmettere, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line:

- la dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs.159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria. Detto Allegato B dovrà essere presentato:

⁶ Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, da tutte le imprese che fanno parte del Raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario, dal Consorzio (se costituito) e da tutte le imprese che fanno parte del Consorzio;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o d), del Codice, dal Consorzio stesso e dalle Consorziati esecutrici.

Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 90, comma 1, lett. b) del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta**, la seguente documentazione, ai fini della stipula del contratto:

- A.** (Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti)
- per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, in esatta conformità con l'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, nel quale sia specificata la quota di partecipazione dei singoli soggetti al Raggruppamento, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e la quota di esecuzione dei lavori. Il mandato deve, altresì, espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.
 - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
- B.** Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 9 ("Garanzia provvisoria").

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella G.U. del 14/12/2022, n.29, ed assistita, in quanto parte integrante

della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria ed essere accompagnata dalla documentazione attestante i poteri di firma del Fideiussore analogamente a quanto richiesto per la Garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese prevista ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice.
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, dal Consorzio stesso.

Salva la facoltà della Stazione appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, comma 4, del Codice.

- C.** Idonee coperture assicurative per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:

1. polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks), ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 , che copra la Stazione Appaltante:
 - (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari all'importo del contratto medesimo;
 - (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere"- RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € 1.500.000,00 unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La polizza deve essere emessa e firmata digitalmente e riportare la sottoscrizione attestante i poteri del soggetto legittimato a rilasciare la polizza e autorizzato ad impegnare il garante.

Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che la Stazione Appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, e deve prevedere specificatamente che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Sport e salute autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all'accesso al cantiere.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Inoltre, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione Appaltante, sia dell'operatore economico aggiudicatario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B" della polizza CAR, e alla polizza RCO contratte specificatamente per l'appalto in questione, l'operatore economico aggiudicatario può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla polizza stessa, da cui risulti la copertura anche per i lavori oggetto della presente procedura, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio.

Le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere stipulate con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, la stessa dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Le coperture assicurative dovranno essere presentate:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese prevista ai sensi dell'art. 68, comma 9, del Codice.
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, dal Consorzio stesso;

- D. Gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Si precisa che per "contratti di cooperazione servizio e/o fornitura" s'intendono quei contratti che un concorrente stipula, con terzi, allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d'impresa: beni e servizi atti all'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento. Precisamente, i terzi contraenti forniscono all'operatore economico aggiudicatario i mezzi per eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, a differenza di quanto accade nel subappalto, in cui il subappaltatore esegue parte della prestazione.

Resta inteso che in tali casi l'aggiudicatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine, dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'aggiudicatario (e non della Stazione appaltante che resta estranea a tale tipo di rapporti).

Gli eventuali contratti di cooperazione dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso.

E. (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di gara) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, contenente la comunicazione della composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché dell'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi.

In caso di RTI o di Consorzi ordinari la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio; in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), si procede alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In applicazione all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 e dell'art.225, comma 1, del Codice, le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione mediante bonifico con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Rimborso spese pubblicazione per gara "Lavori di riqualificazione delle gallerie delle sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi. RA 186/23/PA")

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 3.487,82+IVA**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Il contratto potrà essere stipulato anche in pendenza di contenzioso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice, ad eccezione del caso di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 18, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 o, ricorrendone i presupposti, comma 9 del Codice, a seguito dell'avvenuto accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs.159/2011 (c.d. Codice Antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs 159/2011 recederà dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del citato d.lgs.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice

Si ricorda che, prima dell'avvio delle prestazioni, l'appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione di unicità dell'incarico del/dei direttore/i tecnico/i ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera "a" dell'Allegato II.18 al Codice.

Nei casi di cui all'art.124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla lex specialis di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La clausola sociale non è applicabile al presente appalto, in quanto non vi è personale già impiegato.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art.102, comma 1, del Codice, dovrà garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Ai sensi dell'art.102, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico aggiudicatario si impegna, qualora per l'esecuzione del presente appalto debba dar corso a nuove assunzioni, a garantire un'equa ripartizione di genere e ove possibile la presenza di persone con disabilità o svantaggiate.

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53⁷ del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

⁷ Applicabile ex art. 225, comma 2, del D.Lgs 36/2023 fino al 31 dicembre 2023.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice.

Fermo quanto sopra, tutte le controversie derivanti dal contratto, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dello stesso, sono deferite alla competenza del Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.

29. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi degli articoli 215 e ss. del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

Il Collegio è composto da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti del collegio verranno scelti dalle parti di comune accordo e saranno individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato V.2 al Codice e in conformità con il D.M. 12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In assenza di accordo, ciascuna parte provvederà a nominare un proprio componente. Il terzo componente, con funzioni di presidente, verrà scelto dai componenti di nomina di parte o, in assenza di accordo, verrà designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È fatto l'obbligo all'appaltatore di provvedere alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento della quota di compenso ad esso spettante.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e allo Schema di contratto.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione del Portale fornitori.

L'Amministratore Delegato

Diego Nepi Molineris

